



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
47	16/05/2025	50	17	5

Oggetto:

Area Pozzo "Taurasi1" - Comune di Taurasi. Approvazione Analisi di Rischio specifica ai sensi dell'art 242, comma 4 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 770D2653BE8385EDD18EE09141844FF2E290DF74

Frontespizio Allegato : BA3BDDB24DBD4C032289F301FABD722EE62A8DDC



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Pace Massimo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
47	16/05/2025	17	5

Oggetto:

Area Pozzo "Taurasi I" - Comune di Taurasi. Approvazione Analisi di Rischio specifica ai sensi dell'art 242, comma 4 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che l’Area relativa al Pozzo ENI “Taurasi 1”, nel comune di Taurasi (AV), risulta inserita nel Piano Regionale di Bonifica - Tabella 3 “Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)”, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 27/12/2024;
- f) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione, documenti di Analisi di Rischio sito specifica e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- g) che, con Decreto Dirigenziale n. 121 del 28/09/2021, è stato approvato il Piano di Caratterizzazione per l’Area relativa al Pozzo ENI “Taurasi 1”;
- h) che, sulla base degli esiti della caratterizzazione, la Società ENI S.p.A.- Distretto Meridionale ha trasmesso, ai sensi dell’art. 242, co 4 del D.lgs n. 152/2006, con nota Prot. n. 1201/24, acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 234529 del 10/05/2024, la documentazione relativa all’Analisi di Rischio specifica, condotta per il sito medesimo;
- i) che, nella Relazione di validazione sugli esiti della caratterizzazione, eseguita in contraddittorio con il soggetto attuatore dell’intervento ambientale di che trattasi, trasmessa con PEC del 17/06/2024 ed acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 300376 del 18/06/2024, l’ARPAC – Dipartimento di Avellino ha chiesto di rielaborare l’Analisi di Rischio specifica, per il sito in argomento, considerando i propri dati analitici, come indicato nella stessa;
- j) che, con nota Prot. n. 307181 del 20/06/2024, la prima seduta della Conferenza di servizi di cui all’oggetto, indetta dalla U.O.D. con nota Prot. n. 261901 del 27/05/2024 e convocata per il giorno 10/07/2024, è stata aggiornata a data da definirsi a seguito del ricevimento della rielaborata AdR;

- k) che, con propria nota Prot. n. 2372 del 07/10/2024, acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 470360 del 08/10/2024, la Società ENI S.p.A.- Distretto Meridionale ha prodotto la documentazione contenente gli esiti della rielaborazione dell'Analisi di Rischio specifica, per il sito di che trattasi;
- l) che, in data 06/11/2024, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi di cui all'oggetto, convocata dalla U.O.D. con nota Prot. n. 472008 del 08/10/2024;
- m) che, alla suddetta seduta, la Società ENI S.p.A.- Distretto Meridionale non risultava presente, come da verbale trasmesso con nota Prot. n. 526157 del 07/11/2024;
- n) che, nel corso della medesima seduta, è stato rappresentato che l'ARPAC aveva fatto pervenire, per le vie brevi, il proprio parere non favorevole all'approvazione dell'Analisi di Rischio rielaborata dalla Società ENI S.p.A.- Distretto Meridionale, in seguito acquisito al PG della GRC con n. 525471 del 07/11/2024;
- o) che, in considerazione di quanto evidenziato alle precedenti lettere m) ed n), i lavori della Conferenza di Servizi sono stati aggiornati ad una seconda seduta, con data da stabilirsi a seguito di riscontro da parte della Società ENI S.p.A. in merito alle osservazioni dell'ARPAC;
- p) che, la Società ENI S.p.A. – Distretto meridionale ha trasmesso, con nota recante Prot. n. 540 del 04/03/2025, acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 111102, in pari data, la documentazione relativa all'AdR, modificata secondo quanto indicato dall'ARPAC;
- q) che, in data 09/04/2025, si è tenuta regolarmente la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'approvazione dell'Analisi di Rischio specifica relativa all'Area Pozzo ENI "Taurasi 1" nel comune di Taurasi (AV), convocata con nota Prot. n. 114676 del 06/03/2025, nel corso della quale è stato deciso di aggiornare nuovamente i lavori ad una terza seduta, da tenersi in data 07/05/2025, in ragione del fatto che l'ARPAC ha rappresentato, per le vie brevi, l'impossibilità di formulare il proprio parere sull'AdR rielaborata per problemi organizzativi interni;
- r) che la suddetta terza seduta della Conferenza di servizi si è tenuta regolarmente nella data stabilita del 07/05/2025;

RILEVATO

- a) che, nella documentazione contenente le risultanze dell'Analisi di Rischio specifica, relativa all'Area Pozzo ENI "Taurasi 1", nel comune di Taurasi (AV), presentata dalla Società ENI S.p.A. – Distretto meridionale, viene riportato che *"coerentemente con le assunzioni conservative della AdR, sarà proposto un progetto operativo di bonifica che riguarderà in prima fase la potenziale contaminazione adsorbita al solo suolo superficiale"* mentre *"per il suolo profondo si procederà,, con il piano di monitoraggio soil-gas"*;
- b) che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino ha fatto pervenire il proprio parere relativo all'approvanda Analisi di Rischio, nella versione rielaborata, con nota Prot. n. 28544 del 05/05/2025, nel quale vengono effettuate delle prescrizioni, ai fini della corretta valutazione di tutti i percorsi attivi e attivabili e della conseguente esclusione della volatilizzazione e della lisciviazione, come di seguito esposto:
- il piano di monitoraggio del soil gas per la verifica del percorso di volatilizzazione del parametro es aclobutadiene, da eseguirsi in contraddittorio con l'Agenzia medesima, dovrà essere integrato

con la ricerca del parametro Mercurio, in quanto anche per il suolo superficiale il valore di Lb (rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione) deve tenere conto della superficie della base dell'edificio;

- il soggetto responsabile dovrà presentare uno specifico elaborato progettuale che attesti, attraverso la valutazione di più linee di evidenza, che le caratteristiche geologiche idrogeologiche e di contaminazione impediscono in modo permanente la lisciviazione dal suolo alla falda.
- c) che i rappresentanti della ENI S.p.A. – Distretto Meridionale, presenti alla terza seduta della CdS:
- in merito al primo punto, pur riservandosi di formulare proprie osservazioni all'ARPAC in sede di attuazione del Piano di monitoraggio, come già espresso in Conferenza, si sono dichiarati disposti ad ottemperare a quanto richiesto dall'Agenzia relativamente alla ricerca del parametro "Mercurio";
 - per quanto riguarda la seconda richiesta, si sono impegnati a produrre un elaborato tecnico finalizzato a rappresentare le linee di evidenza che impediscono l'attivazione del percorso di lisciviazione.
- d) che, in sede di terza seduta della CdS, tenutasi in data 07/05/2025, è stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Avellino all'approvazione dell'Analisi di Rischio, unitamente al piano di monitoraggio del soil gas di cui all'Annesso 1 allegato alla documentazione medesima, per l'Area Pozzo ENI "Taurasi 1", nel comune di Taurasi (Av), con le prescrizioni dettate dall'ARPAC;
- e) che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7 della L. n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso, senza condizioni:
- dell'ASL di Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - del Comune di Taurasi;

i cui rappresentanti non hanno partecipato alla CdS o hanno fatto pervenire parere definitivo in merito all'approvazione degli esiti della caratterizzazione e delle risultanze dell'Analisi di Rischio rielaborata dal soggetto attuatore;

RITENUTO

- a) che, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, all'unanimità, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs 152/2006, della documentazione contenente gli esiti della caratterizzazione effettuata e le risultanze dell'Analisi di Rischio specifica, come rielaborata dal soggetto attuatore, unitamente al piano di monitoraggio del soil gas di cui all'Annesso 1 allegato alla documentazione medesima, per l'Area Pozzo ENI "Taurasi 1", nel comune di Taurasi (Av), con le seguenti prescrizioni:
- il piano di monitoraggio del soil gas per la verifica del percorso di volatilizzazione del parametro esaclorobenzene (e non esaclobutadiene, come erroneamente indicato nel parere ARPAC), da eseguirsi in contraddittorio con l'ARPAC, dovrà essere integrato con la ricerca del parametro Mercurio, in quanto anche per il suolo superficiale il valore di Lb (rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione) deve tenere conto della superficie della base dell'edificio. Eventuali osservazioni in merito da parte della Società ENI S.p.A. potranno essere rivolte direttamente ad ARPAC in fase di realizzazione del Piano ed ogni modifica o adattamento dovrà essere

prontamente comunicato alla U.O.D. L'implementazione del Piano avrà una durata iniziale di un anno, al termine del quale, sulla base delle valutazioni emerse dal contraddittorio, verranno stabilite le modalità per la prosecuzione dell'intervento;

- il soggetto responsabile dovrà presentare uno specifico elaborato progettuale che attesti, attraverso la valutazione di più linee di evidenza, che le caratteristiche geologiche idrogeologiche e di contaminazione impediscono in modo permanente la lisciviazione dal suolo alla falda. Tale elaborato dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'ARPAC e, qualora validato, posto alla base del progetto di bonifica che si andrà successivamente a presentare il quale riguarderà, in una prima fase, la contaminazione da piombo riscontrata nel suolo superficiale.

VISTI

- Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024, di assegnazione temporanea delle funzioni dirigenziali della U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Avellino", presso la Direzione Generale "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – Autorizzazioni ambientali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 239072 del 14/05/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi in Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs 152/06, all'unanimità, la documentazione contenente gli esiti della caratterizzazione effettuata e le risultanze dell'Analisi di Rischio specifica, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'Area relativa al Pozzo ENI "Taurasi 1", nel comune di Taurasi (AV) con le seguenti prescrizioni:
 - il piano di monitoraggio del soil gas per la verifica del percorso di volatilizzazione del parametro esaclorobenzene, da eseguirsi in contraddittorio con l'ARPAC, dovrà essere integrato con la ricerca del parametro Mercurio, in quanto anche per il suolo superficiale il valore di Lb (rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione) deve tenere conto della superficie della base dell'edificio. Eventuali osservazioni in merito da parte della Società ENI S.p.A. potranno essere rivolte direttamente ad ARPAC in fase di realizzazione del Piano ed ogni modifica o adattamento dovrà essere prontamente comunicato alla U.O.D. L'implementazione del Piano avrà una durata iniziale di un anno, al termine del quale, sulla base delle valutazioni emerse dal contraddittorio, verranno stabilite le modalità per la prosecuzione dell'intervento;

- il soggetto responsabile dovrà presentare uno specifico elaborato progettuale che attesti, attraverso la valutazione di più linee di evidenza, che le caratteristiche geologiche idrogeologiche e di contaminazione impediscono in modo permanente la lisciviazione dal suolo alla falda. Tale elaborato dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'ARPAC e, qualora validato, posto alla base del progetto di bonifica che si andrà successivamente a presentare il quale riguarderà, in una prima fase, la contaminazione da piombo riscontrata nel suolo superficiale;
2. DISPORRE che la Società ENI S.p.A. – Distretto meridionale trasmetta alla U.O.D. 50.17.05, successivamente alla presentazione dell'elaborato di cui al punto precedente e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del presente Decreto, il Progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente per l'Area di che trattasi relativamente alla contaminazione da piombo riscontrata nel suolo superficiale.
 3. PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali della documentazione relativa agli esiti della caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio Sito Specifica, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori che restano nelle specifiche responsabilità della Società ENI S.p.A. – Distretto meridionale.
 4. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
 5. DEMANDARE alla U.O.D. Bonifiche 50.06.05 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema gli adempimenti relativi all'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 27/12/2024, cancellando il sito di che trattasi dalla Tabella 3 "Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)" ed inserendolo nella Tabella 2.A recante l'"Anagrafe dei Siti da Bonificare con interventi non conclusi".
 6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
 - Società ENI S.p.A. - Distretto meridionale;
 - Provincia di Avellino;
 - Arpac – Dipartimento di Avellino;
 - Asl Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Comune di Taurasi.
 7. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente
U.O.D. 50.17.05
Ing. Massimo Pace